

Allegato "A" al N. 372 di fascicolo.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "**PALLAVOLO BOLOGNA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata**", in breve "**PALLAVOLO BOLOGNA S.S.D. a R.L.**".

La società ha sede nel Comune di Bologna (BO), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 2 - Oggetto

La società ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, ricreative, culturali connesse alla pratica della pallavolo, la promozione dello sport, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività della pallavolo, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina sportiva della pallavolo, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà promuovere. La società ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili di esercizio nelle attività statutarie ed in ogni caso nell'attività sportiva e di promozione della pallavolo.

Costituiscono pertanto parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o le norme contenute nello statuto e nei regolamenti dell'Ente di promozione sportiva cui la società si affilia, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CIO e del C.O.N.I., della F.I.PAV. nonché delle entità internazionali della medesima disciplina, delle altre federazioni sportive o degli enti di promozione sportiva ai quali la società delibera di affiliarsi. Di tali enti la società si impegna ad osservare in modo incondizionato gli statuti ed i regolamenti, i provvedimenti disciplinari e le decisioni che le relative autorità competenti stabilissero di adottare in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Per l'attuazione delle finalità societarie la società avrà ad oggetto:

- a) la promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche;
- b) la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) l'organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o la collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione;
- d) lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

- e) l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) la possibilità di indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- g) l'attivazione di rapporti e la sottoscrizione di convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico od attrezzato, la collaborazione per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- h) l'allestimento e la gestione di bar, punti di ristoro ed/od altre attività complementari connessi/e agli impianti sportivi utilizzati, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- i) l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

La società non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

I proventi delle attività non possono essere in alcun modo divisi tra i soci nemmeno in forma indiretta.

La società potrà compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo strumentali, necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, con particolare riferimento alle operazioni relative alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive e/o complementari e connesse.

La società potrà promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando materiale pubblicitario, abbigliamento, modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 30 (trenta) giugno 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Art. 4 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Art. 5 - Variazioni del capitale sociale

All'organo amministrativo è attribuita la facoltà di aumentare, per una o più volte, il capitale sociale fino a un massimo di Euro 100.000,00 (centomila,00) per i prossimi 10 anni.

L'aumento di capitale può avvenire anche con conferimenti diversi dal denaro e mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, fatto salvo il diritto di sottoscrizione in capo ai soci.

In caso di delibera di riduzione del capitale sociale per perdite, è necessario che gli Amministratori - ed eventualmente anche l'organo di controllo quando nominato - depositino una relazione sulla situazione della società, nella sede sociale, almeno otto giorni prima.

Art. 6 - Finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto

nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 2467 c.c. ed, in particolare, detto rimborso potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata. Al di fuori dei casi precedenti, il rimborso potrà essere effettuato previo rilascio, da parte dei soci richiedenti il rimborso, di idonea garanzia per l'ipotesi di restituzione dei finanziamenti rimborsati in conseguenza del fallimento della società entro un anno dal rimborso e comunque nel rispetto dell'art. 2467 c.c.

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi - Clausola di prelazione.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà previamente - a mezzo di lettera raccomandata A.R. - offrirle in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo che non potrà essere in alcun caso superiore al valore nominale e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto.

Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito in forza del quale si consegua, in via diretta od indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione, questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi - Clausola di gradimento

Il trasferimento in favore di non soci, delle quote per atto tra vivi, è subordinato al preventivo gradimento da parte dell'assemblea. A tal fine, il socio che intende cedere la propria quota, deve chiedere all'assemblea, a mezzo di lettera raccomandata a/r contenente i dati e la qualifica dell'acquirente, di esprimere il proprio gradimento.

L'assemblea dei soci esprime il proprio giudizio in ordine al gradimento all'ingresso del nuovo socio valutando l'interesse sociale e l'effettiva attitudine dell'acquirente a collaborare per il conseguimento dell'oggetto della società, anche in considerazione delle peculiarità insite nel tipo di società sportiva dilettantistica.

L'assemblea deve comunicare entro 20 (venti) giorni dalla richiesta - a mezzo lettera raccomandata a/r - la propria decisione al socio richiedente,

indicando, in caso di diniego del gradimento, un acquirente gradito.

In caso di mancanza di tempestiva comunicazione al socio alienante, della decisione in ordine al gradimento, lo stesso si intenderà concesso.

In caso di rifiuto o di mancata indicazione di un possibile acquirente, il socio ha diritto di recedere dalla società.

Il socio non può, senza il preventivo consenso dell'assemblea, sottoporre volontariamente, tutte o parte delle proprie quote e/o diritti di opzione, a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

Art. 9 - Trasferimento della partecipazione a causa di morte

Il trasferimento delle quote a causa di morte è subordinato al preventivo gradimento da parte dell'assemblea.

A tal fine, l'erede, gli eredi o il legatario del socio defunto devono richiedere all'assemblea, non oltre 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, di esprimere il proprio gradimento mediante lettera raccomandata a/r.

Qualora l'erede, gli eredi o il legatario non abbiano ottenuto il gradimento e i soci superstiti, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del mancato gradimento, non si siano dichiarati disposti ad acquistare la quota, la società delibera il rimborso della quota del socio defunto con utilizzo delle riserve disponibili ovvero, in mancanza e con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, riducendo il capitale sociale.

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione devono essere effettuati al valore determinato in base a quanto previsto nel presente statuto per il caso di recesso, fermo restando che il valore delle quote non può eccedere il valore nominale della medesima.

TITOLO III - SOCI

Art. 10 - Diritto di recesso del socio

Il diritto di recesso spetta al socio nelle ipotesi previste dalla legge.

Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta a valore nominale della medesima.

Il socio che intenda recedere dalla società deve comunicare la propria intenzione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione, nel libro delle deliberazioni dei soci, della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Nel caso previsto dall'art. 34 D. Lgs. n. 5/2003, il socio può esercitare il diritto di recesso mediante analoga lettera raccomandata, inviata alla società entro novanta giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la delibera che legittima il recesso.

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al provvedimento e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere.

Art. 11 - Esclusione del socio

L'esclusione è deliberata, qualora il socio arrechi grave danno patrimoniale o grave danno dell'immagine sportiva derivante da violazioni statutarie alla società, da tanti soci che rappresentino almeno metà del capitale sociale. Gli

Amministratori, entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci, comunicano al socio escluso l'esito della delibera mediante lettera raccomandata.

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso, la motivazione della esclusione.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Assemblea

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a centoottanta giorni dall'organo amministrativo, quando particolari esigenze lo richiedano.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea dovrà essere convocata dagli Amministratori mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spedita ai soci, presso l'ultimo domicilio conosciuto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea convocata per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento della società e decidere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 13 - Partecipazione all'assemblea e deleghe

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci. Per i soci vige il diritto dell'elettorato attivo e passivo.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, e la relativa documentazione è conservata dalla società.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente è chiamato a verificare la regolarità della costituzione, ad

accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento della assemblea e ad accertare i risultati delle votazioni. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea; nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto dal notaio, il quale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, entro quindici giorni, nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

Sono riservate alla competenza dei soci, le seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori;
- c) la nomina dell'organo di controllo, ovvero del Revisore, nei casi prescritti dalla legge;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- g) il compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- h) altri argomenti previsti dalla legge

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che, uno o più Amministratori oppure tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Art. 15 - Controllo dei soci

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli Amministratori. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale.

Art. 16 - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri eletti dall'assemblea.

Essi possono essere scelti anche tra non soci.

Fra i componenti del Consiglio di Amministrazione è eletto il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato o ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni inderogabili per legge.

Agli amministratori spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, eccetto quelli che la legge o il presente atto costitutivo espressamente riservano ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nella

convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da 2/3 (due terzi) dei consiglieri o dall'organo di controllo. Di regola, la convocazione è fatta tramite raccomandata A.R., telefax o e-mail, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire, anche telegraficamente o via e-mail, almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni saranno valide, anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e l'organo di controllo o il Revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del Consiglio.

In caso di parità, salva l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da soli due membri, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consiglio, oppure da tutti i Consiglieri presenti.

Gli Amministratori potranno esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale. La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

I Consiglieri non possono per tutto il periodo del proprio mandato ricoprire la medesima carica sociale presso altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I. ovvero nella medesima disciplina della pallavolo facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 17 - Rappresentanza Sociale

La rappresentanza legale e generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato.

Il Presidente del consiglio di amministrazione può nominare, per il compimento di singoli atti, institori e procuratori speciali nei limiti dei suoi poteri, coordina l'attività per il regolare funzionamento della società, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

Il Presidente per tutto il periodo del proprio mandato non potrà ricoprire la medesima carica sociale presso altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I. ovvero nella medesima disciplina della pallavolo facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 18 - Revoca degli Amministratori

Gli Amministratori sono revocabili dalla assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 19 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo

ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e quanti risultino ineleggibili in base alla legge.

Art. 20 - Divieto di concorrenza

Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere Amministratori o direttori generali in società e associazioni concorrenti. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 21 - Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 22 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, c.c., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine del sindaco ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.

Il sindaco è in ogni caso rieleggibile. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Il sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 c.c. in quanto compatibili.

Si applica altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478 n. 4 c.c..

Fuori dalle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.

Nei casi previsti dalla legge, potrà essere nominato un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

TITOLO V - BILANCIO

Art. 23 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo deve compilare nei modi e nei termini di legge il bilancio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal

conto economico e dalla nota integrativa, opportunamente corredato dalla relazione sull'andamento della gestione e dal rendiconto economico finanziario, documento specifico richiesto per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze, per la relativa approvazione.

Degli utili netti, la parte corrispondente alla misura prevista dalla legge deve essere destinata a riserva legale indivisibile; quanto residuo deve essere reinvestito interamente nella società per il perseguimento esclusivo delle attività sportive, esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci anche in forma diretta o indiretta.

TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro l'organo di controllo, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. Ogni controversia non risolta tramite mediazione, come previsto nel presente articolo, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

L'arbitrato sarà rituale e la decisione sarà secondo diritto.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Scioglimento della società

La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, le operazioni di liquidazione saranno affidate ad un liquidatore nominato dall'assemblea convocata senza indugio dagli Amministratori, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigeranno il bilancio a norma di legge.

Il residuo attivo dovrà essere devoluto, in ottemperanza e conformità alla legge 128/2004 che emenda e rende operativa la legge 289/2002 che richiama l'art. 3 comma 190 legge 662/96, a fini sportivi, al soggetto individuato da delibera assembleare.

Art. 26 – Riconoscimento ai fini sportivi, del C.O.N.I. ed iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche secondo le modalità approvate dal C.O.N.I.

In ragione di quanto dettato dall'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186, che individua nel C.O.N.I. l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche e dispone la trasmissione ad opera dello stesso, annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle società e delle

associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, la Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, senza scopo di lucro, denominata "PALLAVOLO BOLOGNA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata" (in breve "PALLAVOLO BOLOGNA S.S.D. a R.L.") chiede il riconoscimento, ai fini sportivi, del C.O.N.I., della Federazione Italiana Pallavolo (F.I.PAV.) o dell'/degli Ente/i di Promozione Sportiva cui si affilia, stabilendo, all'uopo, di procedere ai fini del riconoscimento definitivo, all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche secondo le modalità approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale C.O.N.I. n. 1288 del giorno 11 novembre 2004.

F.TO: POGGIOLI ENRICO

F.TO: GIACOMO LAMBERTI

F.TO: BUZZI LUCA

F.TO: ERMES REMONDINI

F.TO: ALBERTO ALBANELLI

F.TO: MATTEO RIZZO

F.TO: PIERFRANCESCO GRAZIA

F.TO: LUIGI TINTI NOTAIO

5000-5 01600-6 San Lazzaro Di S 15/04/2019 euro 714,50
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare emesso da
VISTO ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
NON TRASFERIBILE
SPAZIO PER LA STAMPIGLIA "NON TRASFERIBILE"

Unipol
BANCA



SETTECENTOQUATTORDICI/50
euro
a PALLAVOLO BOLOGNA SSDARL

San Lazzaro di Savina
[Signature]

R. 6104396224-04
6104396224
VALE FINO A EURO 1.500
CENTINAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6104396224 5000036000 999999999

BOLOGNA 10/04/2019 euro 714,50
Visto Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.
ABI 3069-2 CAB 20091-5 Codice ISO: Italia (IT)
NON TRASFERIBILE

INTESA SANPAOLO



Intesa Sanpaolo S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare
euro **SETTECENTOQUATTORDICI/50**
a PALLAVOLO BOLOGNA S.S.D. A R.L.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
681578 BOLOGNA SANTA VIOLA

3111831928-10
3111831928
VALE FINO A EURO 1.500
CENTINAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3111831928 306920091 999999999

Iccrea Banca Iccrea Banca Iccrea Banca Iccrea Banca Iccrea Banca Iccrea Banca Iccrea Banca Iccrea Banca
Iccrea Banca Istituzione del Credito Cooperativo
ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO
Soggetto al controllo ed al coordinamento della Banca d'Italia
Korea Holding - P.A.
ITALIA - IT ABI 8000-2 CAB 05200-3
Euro 714,50
Pagherà a vista per questo assegno circolare NON TRASFERIBILE
VISTO PER L'EMISSIONE IN RAPPRESENTANZA ICCREA BANCA S.p.A. ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO

Iccrea Banca





Euro SETTECENTOQUATTORDICI/50
a PALLAVOLO BOLOGNA S.S.D. A R.L.

FIRMA BANCA ICCREA

QE 4058061554-01
4058061554
MIGLIAIA DI EURO VALE FINO A EURO CENTINAIA DI EURO
2 3 4 5 5.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4058061554 8000032000 999999999

[Handwritten signatures]
Pierluigi Bario
Bezzo Luca
Alberto Alaudy
Pierluigi Bario
Giovanni Lenti
Luigi Rauscher
Matteo Porro



**IO SOTTOSCRITTO DOTT. LUIGI TINTI, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA
PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE
CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
BOLOGNA, 24 APRILE 2019**